

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**155/2018/R/GAS**

**INTRODUZIONE DI MECCANISMI INCENTIVANTI PER  
L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI STOCCAGGIO**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: gas naturale*

**15 marzo 2018**

## **Premessa**

*Nel presente documento è prospettata l'adozione di meccanismi incentivanti per la gestione efficiente degli stoccaggi, in particolare volti a massimizzare la disponibilità e la flessibilità dei servizi resi agli utenti.*

*La deliberazione 589/2017/R/GAS, chiudendo l'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione 323/2016/R/GAS sullo stato delle prestazioni fornite dai campi di stoccaggio in concessione alla società Stogit S.p.a., ha avviato un procedimento per la definizione di un meccanismo incentivante per le imprese di stoccaggio, mirato a massimizzare il valore delle risorse da queste ultime messe a disposizione.*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.*

*Per facilitare la raccolta e il confronto tra le osservazioni pervenute si richiede di rispondere per quanto possibile agli spunti proposti, limitando le osservazioni di carattere generale a quanto non già coperto dalle risposte.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte **entro e non oltre il 13 aprile 2018**. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*Le osservazioni sono trasmesse di preferenza attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, dovranno pervenire all'indirizzo sotto indicato tramite e-mail, con allegato il file contenente le osservazioni.*

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale  
Unità Mercati Gas all'Ingrosso

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: [mercati-ingrosso@arera.it](mailto:mercati-ingrosso@arera.it)

sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)

## **Indice**

1	Introduzione .....	4
2	Capacità e prestazioni di stoccaggio .....	6
3	Cenni di teoria .....	7
4	Oggetto ed obiettivo del meccanismo incentivante .....	9
5	Struttura a matrice, indicatori di performance e premi.....	10
6	Prestazioni e prodotti.....	12
7	Prestazione di erogazione .....	13
8	Prestazione di iniezione.....	16
9	Articolazione dei premi e sostenibilità del meccanismo .....	17
10	Procedure di allocazione e modalità di copertura .....	19
11	Sintesi del documento.....	21

## 1 Introduzione

- 1.1. Con la deliberazione 323/2016/R/GAS, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sullo stato delle prestazioni fornite dai campi di stoccaggio in concessione alla società Stogit S.p.a. (di seguito: Stogit), al fine di approfondire alcuni elementi di potenziale criticità nella gestione del servizio qualora le prestazioni contrattuali fossero completamente utilizzate dagli utenti.
- 1.2. Con la successiva deliberazione 589/2017/R/GAS, l'Autorità ha chiuso la predetta istruttoria conoscitiva e acquisito gli esiti del lavoro istruttorio contenuti nel "*Resoconto dell'Istruttoria conoscitiva sullo stato delle prestazioni fornite dai campi di stoccaggio in concessione alla società Stogit S.p.a.*" (di seguito: Resoconto) allegato alla medesima deliberazione.
- 1.3. Il Resoconto, a cui si rimanda per ogni dettaglio, presenta un'analisi delle performance dei campi di stoccaggio, con particolare riferimento alla prestazione tecnica massima teorica in erogazione che, dai dati e informazioni forniti da Stogit nel corso dell'istruttoria, è risultata inferiore rispetto a quanto precedentemente definito. Tale riduzione delle prestazioni in erogazione è stata sostanzialmente ricondotta da Stogit a:
  - a. fenomeni di usura e danneggiamento dei pozzi dovuti ad un intenso utilizzo del sistema di stoccaggio;
  - b. la revisione dei criteri di stima delle prestazioni tecniche teoriche massime.
- 1.4. Alla luce degli elementi sopra richiamati e delle analisi svolte, nel Resoconto sono formulate le seguenti conclusioni:
  - a. esiste una differenza non trascurabile tra le prestazioni contrattualmente offerte al mercato e quelle tecniche dei campi di stoccaggio; ciò discende dal fatto che le prestazioni tecniche massime teoriche di erogazione – la fattispecie qui considerata – risultano più elevate in quanto sono stimate in condizioni teoriche, non assimilabili al normale esercizio dei campi di stoccaggio;
  - b. le stesse prestazioni massime teoriche sono determinate sulla base di elaborazioni e modelli che implicano assunzioni e ipotesi, che possono costituire oggetto di rivalutazione anche sulla base delle informazioni raccolte nel corso dell'attività di stoccaggio;
  - c. proprio alla luce della complessità alla base della sua stima, la definizione del *quantum* prestazionale massimo teorico presenta un'alea intrinseca di incertezza connaturata all'attività del concessionario, nella sua gestione coordinata ed integrata del complesso delle capacità di stoccaggio;
  - d. la variazione delle prestazioni tecniche massime teoriche, ancorché significativa, non ha comportato il mancato rispetto degli obblighi contrattuali

da parte di Stogit nei confronti degli utenti; al contempo nel periodo interessato dalla variazione si osserva:

- la mancanza di meccanismi che consentano agli utenti di prevedere o valutare al momento dell'accesso o anche nel corso della fase di erogazione la flessibilità di utilizzo associata alla disponibilità di capacità aggiuntiva di erogazione di cui alla deliberazione 353/2013/R/GAS<sup>1</sup>;
- la progressiva riduzione, nel corso degli anni, della capacità aggiuntiva di erogazione di cui alla deliberazione 353/2013/R/GAS resa disponibile;
- la variazione dei parametri di valutazione dei margini di sicurezza del sistema.

- 1.5. La riduzione del margine prestazionale compreso tra le prestazioni massime tecniche teoriche e quelle contrattuali, nel quale sono idealmente incluse le prestazioni aggiuntive della deliberazione 353/2013/R/GAS, assume particolare rilievo in ragione del contributo fornito da tale margine, non solo nel garantire gli obblighi contrattuali assunti da Stogit con gli utenti del servizio, ma anche in termini di flessibilità dello stoccaggio.
- 1.6. Alla luce di tali elementi e dell'importanza che il servizio di stoccaggio riveste nella formazione dei prezzi nel mercato del gas naturale italiano, nel Resoconto si prospetta l'introduzione di sistemi incentivanti, oggetto della presente consultazione, che stimolino le imprese di stoccaggio a massimizzare le disponibilità e le flessibilità prestazionali dei campi di stoccaggio, nel rispetto della loro integrità.
- 1.7. Nel presente documento per la consultazione, il tema dei possibili meccanismi di incentivazione è sviluppato con riferimento alla messa a disposizione di prestazioni aggiuntive rispetto alle capacità allocate in forma *bundled* nell'ambito delle procedure di allocazione per i servizi di punta e uniforme (per l'anno termico 2018/2019) definite con la deliberazione 121/2018/R/GAS. Tuttavia l'approccio presentato potrebbe essere successivamente esteso anche per questi servizi, e più in generale per le capacità conferite su base annuale e quindi a tutti i servizi di stoccaggio rivolti al mercato, con gli adattamenti che si renderanno necessari per assicurare l'efficiente raccordo con la regolazione delle tariffe.

---

<sup>1</sup> La deliberazione 353/2013/R/GAS prevede che l'impresa di stoccaggio renda disponibile agli utenti la massima prestazione di erogazione giornaliera aggiuntiva rispetto ai valori contrattualmente definiti determinata assicurando che, anche nell'ipotesi in cui essa sia integralmente utilizzata, sia comunque mantenuto, per l'intera durata residua della fase di erogazione, un livello di prestazioni non inferiore a quelle massime associate alle capacità conferite e ai margini tecnici per la sicurezza del sistema;

## 2 Capacità e prestazioni di stoccaggio

- 2.1. L'introduzione di un sistema di incentivi nella gestione degli stoccaggi è un intervento che, nel perseguire obiettivi specifici, si inserisce nel consolidato perimetro normativo che definisce le prestazioni di stoccaggio – di competenza ministeriale – e i criteri per il conferimento delle capacità ad esse associate – criteri di accesso, di competenza dell'Autorità.
- 2.2. Ogni anno il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE) fissa con proprio decreto i volumi di capacità di spazio per ciascun servizio di stoccaggio e il profilo erogativo invernale; il profilo identifica i volumi massimi erogabili da stoccaggio su base mensile e giornaliera, da novembre a marzo (di seguito: profilo DM). Per l'utente dello stoccaggio il profilo DM rappresenta il profilo commercialmente garantito all'atto del conferimento della capacità annuale, per la successiva stagione invernale, fatte salve possibili sue variazioni nei casi previsti dalla normativa.
- 2.3. Le capacità sottostanti il profilo DM sono capacità perlopiù annuali, allocate a partire dal mese di marzo, secondo procedure di mercato. Rispetto al profilo DM vengono poi rese disponibili diverse forme di flessibilità attraverso la messa a disposizione delle capacità di cui alla deliberazione 353/2013/R/GAS e mediante l'allocazione di capacità di erogazione di breve periodo. Quest'ultima è l'insieme di vari tipi di capacità di breve periodo, la cui tassonomia è fissata dall'Autorità con la deliberazione 193/2016/R/GAS e prevede, oltre alla capacità aggiuntiva di erogazione di cui alla deliberazione 353/2013/R/GAS<sup>2</sup>: la capacità primaria<sup>3</sup>, la secondaria<sup>4</sup>, quella in anticipo<sup>5</sup> e quella non altrimenti utilizzabile<sup>6</sup>.
- 2.4. Tali capacità sono offerte a prezzi minimi stabiliti dalla medesima deliberazione.
- 2.5. Per quanto concerne la capacità di iniezione, la regolazione prevede degli obblighi di giacenza di gas in stoccaggio, secondo profili massimi e minimi che tengono conto della capacità di spazio conferita a ciascun utente, al fine di garantire il completo riempimento dell'infrastruttura in funzione della successiva fase di

---

<sup>2</sup> Nella deliberazione 193/2016/R/GAS la capacità di cui alla deliberazione 353/2016/R/GAS era definita come "capacità aggiuntiva di erogazione". Nel presente documento per la consultazione si è ritenuto preferibile non adoperare questa definizione al fine di non generare possibili difficoltà interpretative rispetto al complesso delle prestazioni aggiuntive oggetto rispetto ai valori contrattualmente definiti.

<sup>3</sup> Capacità continua di spazio, erogazione o iniezione che risulta disponibile a valle di precedenti procedure di conferimento o che sia stata ottenuta, anche non strutturalmente, mediante l'ottimizzazione degli stoccaggi nel corso dell'anno termico.

<sup>4</sup> Capacità continua di spazio, erogazione o iniezione che gli utenti, incluse le imprese di trasporto, rendono disponibile all'impresa di stoccaggio per il conferimento a terzi.

<sup>5</sup> Capacità di erogazione ulteriore che può essere resa disponibile ciascun giorno per il successivo a fronte di una riduzione della prestazione di erogazione in un momento successivo.

<sup>6</sup> Capacità di iniezione ed erogazione corrispondente alla differenza fra la capacità conferita e la massima capacità programmabile nel giorno gas tenendo conto dei vincoli di rinomina sulle capacità programmate il giorno precedente.

erogazione. Per la fase di iniezione, l'obiettivo di flessibilizzazione, non è quindi limitato alla disponibilità di capacità di iniezione giornaliera, ma riguarda anche e soprattutto i vincoli di giacenza mensili.

- 2.6. I proventi derivanti dall'allocazione delle capacità di breve termine sono versati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), sul Conto oneri stoccaggio, al netto di quanto spettante agli utenti per le quote di capacità da questi messe a disposizione. Tale fondo ha tra gli obiettivi quello di garantire alle imprese di stoccaggio un flusso di ricavi sostanzialmente equivalente a quello ottenibile con l'applicazione dei corrispettivi tariffari alle capacità allocate in asta.

### **3 Cenni di teoria**

- 3.1. L'attuale assetto del servizio, nonché il quadro fornito dal Resoconto sullo stato delle prestazioni dei campi di stoccaggio in concessione alla società Stogit, consente di isolare alcuni elementi utili a delineare da un lato la complessità del contesto in cui si propone di introdurre i meccanismi incentivanti e dall'altro a giustificarne, anche dal punto di vista teorico, l'implementazione.
- 3.2. L'attività di stoccaggio ha registrato negli ultimi dieci anni un'importante evoluzione legata prima all'apertura e successivamente allo sviluppo del mercato all'ingrosso. L'evoluzione della gestione delle infrastrutture di stoccaggio ha profili di interesse generale che coinvolgono il sistema, che finanzia una quota consistente dei ricavi riconosciuti per l'attività di stoccaggio, il concessionario, che deve poter individuare forme anche innovative di redditività e gli operatori, che devono disporre di input produttivi adeguati (lo stoccaggio lo è per l'attività di vendita e trading di gas).
- 3.3. Per queste ragioni, oggi, appare opportuno richiamare l'attenzione su alcune delle funzioni che il servizio di stoccaggio svolge, nell'ambito delle regole vigenti, attraverso le prestazioni rese disponibili. Si tratta di funzioni per così dire implicite, non commercializzate, che presentano in taluni casi le caratteristiche delle economie di rete<sup>7</sup>.
- 3.4. È innegabile, ad esempio, come alla disponibilità di gas in stoccaggio siano associate funzioni (ed esternalità positive) che riguardano la sicurezza del sistema, nonché la capacità di produrre un effetto calmierante della volatilità dei prezzi di mercato, tipiche del ruolo delle scorte (*inventories*) nei mercati delle *commodities*. Tali funzioni producono benefici diffusi che si collocano probabilmente ben al di là dei costi sostenuti per alcune delle misure di *security of supply* dell'assetto

---

<sup>7</sup> Ad esempio, il completo riempimento dello spazio di stoccaggio genera un'utilità aggiuntiva per il singolo utente legata alle prestazioni che tale situazione garantisce in termini di erogazione.

vigente, quali ad esempio la messa a disposizione di una riserva di stoccaggio da attivare in casi di emergenza.

- 3.5. Come detto queste funzioni non sono esplicitate nel servizio, né valorizzate. Né tantomeno potrebbero esserlo. Qualora lo fossero, i prezzi per il conferimento delle capacità di stoccaggio si attesterebbero su valori maggiori rispetto a quanto il mercato ha espresso finora, che, al contrario, appare essenzialmente riflettere solo l'andamento dei differenziali stagionali di prezzo (il c.d. valore intrinseco). Si tratta, quindi, di esternalità che come tali non sono completamente valorizzabili dagli utenti che acquistano la capacità, ma che inducono a portare correttivi al meccanismo di incentivazione rispetto alla semplice considerazione del ricavo ottenibile dalla loro vendita, al fine di massimizzare gli effetti positivi per il sistema nel suo complesso.
- 3.6. Questo si colloca in una situazione in cui, considerata l'entità delle prestazioni dello stoccaggio rispetto al fabbisogno giornaliero del sistema, la disponibilità e la flessibilità dei relativi servizi risultano spesso determinanti per la formazione del prezzo di mercato. D'altro canto la possibilità per gli operatori di usufruire di tali elementi impatta sul valore dei servizi allocati in asta e, in ultima analisi, sull'onere che il sistema si trova a sostenere per coprire i costi residuali non coperti dalla vendita dei servizi. Pertanto la presenza di meccanismi definiti *ex ante* che diano certezza agli operatori circa le flessibilità associate al servizio e le eventuali entità e modalità di offerta di servizi ulteriori associati allo stoccaggio (ad es. ulteriore capacità di erogazione) risulta di fondamentale importanza per una corretta valorizzazione del servizio in fase di assegnazione, oltre a rendere più prevedibili le dinamiche dei prezzi.
- 3.7. Gli elementi descritti nel Resoconto evidenziano, infine, sia per la punta di iniezione che di erogazione:
  - a. le difficoltà tecnico/operative legate sia alla determinazione delle prestazioni tecniche massime, sia alla natura dinamica alla base della definizione della prestazione giornaliera ("la prestazione di oggi influenza la prestazione di periodi futuri potenzialmente di durata diversa");
  - b. la conseguente avversione al rischio da parte del concessionario a rendere disponibili flessibilità prestazionali aggiuntive;
  - c. le asimmetrie informative circa le prestazioni e i margini operativi tra i soggetti coinvolti: concessionario, istituzioni (MiSE e Autorità), utenti.
- 3.8. In simili contesti, modellizzati in letteratura secondo il c.d. rapporto d'agenzia tra un principale (il sistema, ovvero il regolatore per esso) e un agente (il concessionario), emerge l'utilità di sistemi incentivanti che stimolino l'adozione di comportamenti volti a massimizzare la disponibilità e la flessibilità dei servizi offerti, nei limiti in cui il beneficio atteso per il sistema risulta superiore al costo degli incentivi.



- 3.9. Il sistema incentivante risulta efficace laddove, in cambio di un premio economico, si limitano i fenomeni di c.d. selezione avversa e azzardo morale da parte dell'agente, indirizzando così la sua attività verso il perseguimento degli obiettivi del principale.

#### **4 Oggetto ed obiettivo del meccanismo incentivante**

- 4.1. L'implementazione di un meccanismo incentivante deve prevedere un sistema di premi correlato agli *output* prestazionali in termini di quantità e qualità dei servizi resi.
- 4.2. In termini più generali, l'oggetto del sistema incentivante, risultano essere le scelte (e le azioni che ne conseguono), compiute dall'impresa di stoccaggio, nell'ambito delle relazioni economiche e contrattuali che si instaurano con il conferimento di capacità di stoccaggio.
- 4.3. Si assume che le scelte del concessionario abbiano principalmente natura economica, cioè abbiano alla base valutazioni di tipo economico e, per questo, producano, come detto, effetti economici. Esiste la possibilità che l'impresa di stoccaggio assuma decisioni di natura esclusivamente tecnica, ma si ritiene che questo avvenga in situazioni che esulano dell'ordinaria gestione dell'infrastruttura e che dunque non rilevano ai fini del presente documento in quanto residuali.
- 4.4. Per quanto riguarda l'obiettivo del sistema incentivante, si ritiene che esso possa essere generalmente individuato nella flessibilizzazione dei parametri contrattuali attraverso la messa disposizione di prestazioni aggiuntive, sia, per la fase di erogazione, rispetto al profilo DM, sia, per la fase di iniezione, rispetto ai profili di riempimento.
- 4.5. Questo obiettivo, comunque declinato, non coincide, in assenza di incentivazione, con gli obiettivi seguiti del concessionario nella definizione e gestione delle proprie prestazioni, il quale razionalmente assume scelte coerenti con la redditività e i rischi connessi alla propria attività. È anzi ragionevole assumere che, usando la tassonomia del c.d. rapporto d'agenzia, gli obiettivi del principale confliggano in larga misura con gli obiettivi dell'agente. Il sistema di incentivi tende per questo ad introdurre variabili "distorsive" (i premi) dei comportamenti dell'agente, riconducendo questi ultimi verso scelte che, in assenza di incentivi, non verrebbero razionalmente assunte. Infatti l'agente, cioè il concessionario, tenderà ad adottare scelte compatibili con la gestione dell'infrastruttura ma che altresì ottimizzano i ricavi derivanti dal meccanismo incentivante.
- 4.6. In questa sede si propone di identificare l'obiettivo del sistema incentivante nella massimizzazione del valore delle prestazioni complessive, dove con "valore" non si intende il solo valore di mercato, quanto anche il beneficio per il sistema che, in talune situazioni, potrebbe non essere completamente espresso dal mercato stesso.

- 4.7. In principio l'approccio proposto prevede dunque una correlazione tra il valore delle prestazioni di stoccaggio allocate e i vantaggi monetari per il concessionario derivanti nel sistema incentivante dall'aver reso disponibile tali prestazioni: l'impresa di stoccaggio percepisce un premio commisurato all'utilità attribuita a tale sforzo.
- 4.8. Se il premio fosse correlato alla sola "quantità" di prestazioni aggiuntive di stoccaggio messe a disposizione, sarebbero premiate allocazioni delle risorse subottimali (per es: molta prestazione quando non serve) pur di disporre sempre e comunque di una prestazione aggiuntiva, ovvero, in altre parole, l'obiettivo di disporre di una flessibilizzazione della prestazione contrattuale risulterebbe preminente rispetto ai costi – socializzati – che questa scelta implica. Si noti che tra i costi non figurano solo quelli diretti derivanti dal sistema incentivante di per sé (i premi), ma anche quelli legati a non corretti segnali di prezzo dovuti ad un'offerta di prestazioni aggiuntive non correlata alle esigenze degli utenti.
- 4.9. Al contrario, nel modello proposto il concessionario è responsabilizzato ad offrire una prestazione utile al mercato e che da esso è, di volta in volta, premiata. La sua azione dunque, nel mettere a disposizione prestazioni aggiuntive, tende – e ne è limitata – al riequilibrio tra il valore del gas in stoccaggio e il prezzo di mercato all'ingrosso: come è noto, tanto più questi due valori sono disallineati, tanto maggiore è il valore delle prestazioni aggiuntive di punta che il concessionario mette a disposizione.

<p><i>51. Si condividono l'oggetto e l'obiettivo del meccanismo incentivante? Quali altre considerazioni sono necessarie?</i></p>
---

## **5 Struttura a matrice, indicatori di performance e premi**

- 5.1. L'introduzione di meccanismi incentivanti pone il problema di definire, oltre all'oggetto e all'obiettivo di cui ai paragrafi precedenti, l'entità economica dei premi da corrispondere all'impresa di stoccaggio.
- 5.2. Con riferimento alla definizione dell'entità economica dell'incentivo, questa dovrebbe essere commisurata ai benefici per il sistema gas e/o per gli utenti dello stoccaggio derivanti dall'introduzione del meccanismo incentivante. Va tuttavia osservato come le *performance* tecniche dell'impresa di stoccaggio in termini di messa a disposizione di maggiore flessibilità, dati i limiti fisici delle prestazioni dei campi di stoccaggio, dipenda da variabili spesso non completamente nel controllo della medesima impresa, in quanto la disponibilità di capacità aggiuntiva in erogazione, ad esempio, dipenderà dalle scelte degli utenti in relazione allo svasso del gas detenuto in stoccaggio e all'effetto complessivo delle singole scelte,

decisioni a loro volta legate a fattori esogeni quali ad esempio le condizioni climatiche.

- 5.3. Anche per queste ragioni, in verità, più dell'entità economica del premio in senso assoluto, rileva la sua articolazione in funzione di uno o più parametri che definiscono il dominio dell'incentivazione, ovvero quell'insieme di scelte, identificate a priori come desiderabili, e tecnicamente realizzabili da parte soggetto incentivato.
- 5.4. La definizione della matrice dei premi, la c.d. matrice dei *pay-off*, rappresenta pertanto la **formalizzazione più generale dello schema di incentivi** (di seguito: modello generale), in cui l'*indicatore di performance 1* – sulle righe della matrice – misura le condizioni soggettive, ovvero lo sforzo del soggetto incentivato in termini di prestazioni aggiuntive messe a disposizione, mentre l'*indicatore di performance 2* – sulle colonne della matrice – approssima le condizioni oggettive, ovvero il livello di tensione e dunque di necessità di uno sforzo aggiuntivo da parte dell'impresa di stoccaggio: dall'*indicatore di performance 1* e dall'*indicatore di performance 2* dipenderà pertanto il premio percepito al termine di ogni periodo, che, come verrà discusso di seguito, si ritiene definire in termini di percentuale del ricavo d'asta.
- 5.5. Ciascun premio della matrice potrebbe, in linea teorica, anche essere un ammontare monetario predefinito addizionale ai ricavi annualmente riconosciuti in sede tariffaria. Tuttavia la definizione in somma fissa dei premi, che ha nella semplicità e prevedibilità il suo principale valore aggiunto, evidenzia alcune criticità:
  - a. attenua il potere incentivante, precludendo, ad esempio, la possibilità che i premi rappresentino partite rilevanti di ricavo a fronte di condizioni di mercato premianti;
  - b. promuove solo benefici per il sistema in termini di maggiori prestazioni indipendentemente dagli impatti effettivi in termini di riduzione degli oneri connessi alla copertura dei ricavi regolati dell'impresa di stoccaggio, che, in caso di non corretta taratura dell'incentivo, potrebbero risultare maggiori.
- 5.6. Una definizione dei premi in percentuale dei ricavi derivanti dall'allocatione a mercato delle prestazioni aggiuntive (*vedi infra*) presenta, invece, diversi vantaggi:
  - a. allinea il potenziale incentivante del meccanismo alle condizioni di mercato e al valore dei servizi;
  - b. consente di evitare, per esempio, che, laddove le attese di prezzo non si realizzino (per errori di stima da parte del concessionario circa la profittabilità dell'offerta di prestazioni aggiuntive, o altri fattori esogeni), i premi perdano la loro aderenza alle condizioni di mercato, ovvero all'utilità delle prestazioni rese disponibili;

- c. è proporzionata al beneficio diretto per il sistema derivante dall’allocazione di prestazioni aggiuntive di stoccaggio; la percentuale, ovvero il premio, rappresenta la quota di ricavo aggiuntivo per l’impresa, oltre i ricavi tariffari; il suo complemento a uno, la quota di ricavo destinata alla copertura di questi ultimi.
- 5.7. Con l’obiettivo di garantire che i benefici derivanti dall’introduzione del sistema incentivante rimangano superiori ai costi sostenuti per la sua implementazione, l’orientamento dell’Autorità è, quindi, quello di adottare premi in percentuale dei ricavi delle procedure di allocazione, aggiuntivi rispetto ai ricavi regolati.
- 5.8. Come si vedrà nel seguito del documento il modello generale descritto – struttura a matrice e premi in percentuale dei ricavi delle procedure di allocazione – va declinato in funzione del tipo di prestazione a cui è applicato, con alcune semplificazioni, ove possibili.

<p>S2. <i>Si condivide la scelta di introdurre un criterio di ripartizione dei benefici prevedendo premi in forma percentuale dei ricavi?</i></p>
---

## **6 Prestazioni e prodotti**

- 6.1. L’architettura proposta del sistema incentivante poggia sull’assunto che i premi, funzione delle esternalità attese e dei ricavi delle procedure di allocazione delle prestazioni incentivate, siano sufficienti a modificare la propensione dell’impresa di stoccaggio ad offrire tali prestazioni. Questa ipotesi appare ragionevole per due ragioni: la prima, legata all’introduzione del meccanismo di per sé, in quanto strumento innovativo di redditività aggiuntiva per l’impresa, la seconda, più importante, connessa al fatto che per massimizzare il beneficio l’impresa di stoccaggio sarà stimolata ad offrire prodotti appetibili.
- 6.2. Per evitare che il sistema incentivante risulti “svuotato” dal fatto di ancorarsi a prodotti di stoccaggio poco richiesti o valorizzati, occorre pertanto che possano essere definite dinamicamente le caratteristiche dei prodotti da associare alle prestazioni incentivate. Tanto più tali caratteristiche risultano utili al mercato, tanto più il sistema incentivante è nelle condizioni di produrre gli effetti attesi in termini di prestazioni aggiuntive.
- 6.3. Anche alla luce dello scarso contributo delle capacità di breve termine nel flessibilizzare le prestazioni di stoccaggio (infra §9.3), l’Autorità ritiene che una reale flessibilizzazione delle prestazioni di stoccaggio debba comprendere ulteriori prodotti di stoccaggio, da sviluppare da parte delle imprese di stoccaggio, che consentano di acquistare il diritto:

- a. ad usufruire di prestazioni aggiuntive entro un termine prefissato (di cui l'acquisto di capacità *day ahead* è un caso particolare);
  - b. a trasferire parte delle proprie prestazioni nel tempo, rilasciandole quando non necessarie e acquistando il diritto ad usufruirne, anche in parte, entro un termine prefissato.
- 6.4. Risulta ovvio che il “perimetro tecnico”, inteso come l'insieme di vincoli tecnici nel rispetto dei quali tali prodotti di capacità aggiuntiva possono essere offerti, deve essere definito dall'impresa di stoccaggio, che, nel farlo, ha tutto l'interesse ad offrire la massima flessibilità. Ad esempio ci si riferisce ai rapporti che possono determinare, a seconda del mese di erogazione, quanta parte di un metro cubo di capacità rilasciato nel giorno G, è utilizzabile entro il giorno successivo, entro la settimana successiva od entro il mese.

- S3. *Si ritiene generalmente utile e corretta l'introduzione di prodotti “a termine” di capacità come strumento di flessibilizzazione delle prestazioni di stoccaggio?*
- S4. *Che tipo di vincoli, oltre a quelli tecnici di dominio dell'impresa di stoccaggio si rendono necessari?*

## **7 Prestazione di erogazione**

- 7.1. Per quanto attiene alle prestazioni di erogazione, l'orientamento dell'Autorità è quello di prevedere che il sistema incentivante riguardi l'insieme di tutte le capacità aggiuntive in precedenza richiamate, la cui offerta e disponibilità implica una valutazione da parte dell'impresa di stoccaggio o, in quanto impresa collegata, del responsabile del bilanciamento. Ciò è necessario al fine di evitare comportamenti non allineati agli obiettivi dell'intervento, quali il possibile trattenimento di un tipo di capacità al fine di massimizzare l'incentivo ottenuto dall'offerta di un altro tipo. Pertanto il sistema incentivante, con riferimento alle capacità ad oggi disponibili, dovrebbe riguardare:
- a. la capacità primaria di erogazione, tra cui si ritiene debba rientrare anche quella aggiuntiva attualmente messa a disposizione ai sensi della deliberazione 353/2013/R/GAS che, non essendo determinabile *ex-ante*, non è valorizzata dagli utenti nell'ambito delle procedure di conferimento annuale;
  - b. la capacità di erogazione dell'impresa di trasporto resa disponibile nell'ambito della capacità secondaria;

- c. la capacità in anticipo, con alcuni accorgimenti per quanto concerne i proventi delle procedure di allocazione<sup>8</sup> (vedi *infra*).
- 7.2. Su queste basi, il modello generale descritto in precedenza può essere declinato per il caso del conferimento della capacità *day ahead* definendo un premio crescente in funzione dei seguenti *indicatori di performance*, valutati su base giornaliera:
- la prestazione giornaliera aggiuntiva offerta nel giorno G, rispetto ai volumi giornalieri massimi definiti nell'ambito del profilo DM – I<sub>E1</sub><sup>9</sup>;
  - l'ampiezza del differenziale tra il prezzo atteso al PSV per il giorno G e il valore del gas in stoccaggio nel giorno G – I<sub>E2</sub>.
- 7.3. L'indicatore i<sub>E1</sub> rappresenta il volume complessivo<sup>10</sup> che il concessionario può, o è disponibile ad erogare, oltre i livelli contrattualmente definiti, nell'ipotesi che questa scelta avvenga con frequenza giornaliera. Sulla base delle evidenze raccolte nel Resoconto circa l'esistenza di un margine prestazionale tra la capacità tecnica e la capacità disponibile, questo parametro tende a descrivere il grado con cui tale margine può essere compresso e reintegrato nel corso della campagna di erogazione. Tale indicatore è mirato a massimizzare il beneficio per il sistema legato alla messa a disposizione di prestazioni aggiuntive. Tale beneficio potrebbe non trovare una corrispondenza diretta nei ricavi d'asta, che anzi potrebbero ridursi all'aumentare delle capacità offerte.
- 7.4. La parametrizzazione dei premi alla quantità di prestazione giornaliera aggiuntiva consente, giorno per giorno di ridurre il *gap* informativo, tra il concessionario e tutti gli altri soggetti coinvolti, circa la reale entità delle prestazioni dell'infrastruttura; la prestazione di erogazione infatti, oltre quanto contrattualmente garantito, difficilmente può essere fissata *ex ante* dalla regolazione, ma solo il concessionario, nell'ambito dei suoi doveri e responsabilità, ha gli strumenti per valutarne, giorno per giorno, la messa a disposizione. L'incentivo tende dunque a controbilanciare l'avversione al rischio del concessionario – neutralizzandone una quota con il percepimento del premio – nel mettere a disposizione prestazioni aggiuntive.
- 7.5. Il secondo *indicatore di performance* proposto (I<sub>E2</sub>) presenta invece la consueta struttura degli algoritmi di calcolo del valore della capacità di stoccaggio attraverso un differenziale di prezzo atteso, in questo caso nel giorno G-1 per il giorno G, tra il prezzo al PSV e il valore del gas in stoccaggio. La funzione

---

<sup>8</sup> Trattandosi di capacità degli utenti resa disponibile entro limiti fissati dal concessionario.

<sup>9</sup> L'indicatore di performance I<sub>E1</sub> considererà dunque la somma di tutte le capacità aggiuntive offerte per il giorno G, indipendentemente dal momento in cui queste sono state messe a disposizione (il giorno prima, la settimana prima o altro).

<sup>10</sup> Il volume di prestazione aggiuntiva in corrispondenza del quale, in ciascun giorno G, la curva di offerta risulterebbe verticale.

dell'indicatore  $I_{E2}$  è quella di tipizzare situazioni di tensione crescente nell'equilibrio tra domanda e offerta nel giorno gas, introducendo una quota di riconoscimento aggiuntiva per il concessionario, oltre la valorizzazione espressa dal mercato nelle procedure di allocazione. Si tratta dunque di una valorizzazione che stima/approssima il beneficio per il sistema legato alla messa a disposizione di prestazioni aggiuntive in funzione dello stato di tensione del sistema.

- 7.6. Operativamente, l'indicatore  $I_{E2}$  potrebbe essere calcolato, relativamente alla prestazione resa disponibile nel giorno G, come differenziale tra le quotazioni del prodotto *day-ahead* in un'ora prestabilita del giorno G-1 e l'esito del mercato del gas in stoccaggio (MGS); per quest'ultimo valore, indisponibile nel giorno G-1 sino al giorno G, sarebbe possibile considerarne l'ultimo valore disponibile – dunque quello del giorno G-1 – alla luce della sua scarsa variabilità da un giorno all'altro. In generale, il calcolo dell'*indicatore di performance*  $I_{E2}$  deve essere coerente con le procedure competitive con cui sono allocate le risorse aggiuntive di cui si dirà nel paragrafo 10.
- 7.7. Si propone pertanto di articolare i premi per le prestazioni aggiuntive di erogazione come nella tabella che segue, dove i valori indicati esemplificano l'andamento dell'incentivo in funzione delle situazioni tipizzate dagli intervalli degli indicatori proposti.

	$I_{E2} < 3$	$3 < I_{E2} < 6$	$I_{E2} > 6$
$I_{E1} < 15$	30%	30%	30%
$10 < I_{E1} < 25$	30%	40%	45%
$I_{E1} > 25$	30%	45%	50%

Tabella 1: matrice incentivi - l'indice  $I_{E1}$  è espresso in Mmc/giorno; l'indice  $I_{E2}$  è espresso in €/MWh.

- 7.8. Come detto lo schema concettuale illustrato costituisce la declinazione del modello generale sviluppata per il caso del conferimento della capacità *day ahead*, ma che si presta, con i necessari adattamenti anche in relazione all'offerta di altre capacità. In particolare per l'offerta di prodotti di capacità conferiti in orizzonti più lunghi potrebbe essere considerato unicamente l'indicatore  $i_{E1}$  che individua la prestazione aggiuntiva offerta; in tal modo aumenterebbe la quota di ricavo riconosciuta con l'aumentare della prestazione offerta anche per tener conto del maggior sforzo che deve sostenere il concessionario.

- S5. *Si ritiene corretta l'attribuzione al sistema incentivante delle capacità di breve termine sopra richiamate?*
- S6. *Si condividono gli indicatori proposti per la prestazione aggiuntiva di erogazione giornaliera? Quali valori soglia si ritiene possano essere identificati?*

## **8 Prestazione di iniezione**

- 8.1. Per quanto attiene alle prestazioni di iniezione, il meccanismo di incentivazione dovrebbe operare in maniera tale da indurre l'impresa di stoccaggio ad adottare comportamenti che rendano maggiormente flessibili i vincoli associati alle prestazioni di iniezione (*flessibilità fuori banda*).
- 8.2. La *flessibilità fuori banda* consentirebbe di valorizzare la prestazione di iniezione sulla base delle aspettative di prezzo crescenti – anticipando l'iniezione di una quota di volumi di gas (flessibilità oltre la giacenza massima, “a salire”) – o calanti – ritardandone l'iniezione (flessibilità al di sotto della giacenza minima, “a scendere”). D'altra parte, per rispettare i vincoli tecnici e gli obiettivi di riempimento è necessario che alla *flessibilità fuori banda* possano essere associati profili di iniezione mediamente “anticipati” o “ritardati” a seconda del “segno” della flessibilità e della sua entità; infatti, ragionevolmente, una giacenza in stoccaggio *fuori banda* al termine del mese M difficilmente può consentire il rispetto dei profili di giacenza nel mese M+1.
- 8.3. Per le prestazioni di iniezione potrebbero essere prospettate per esempio due soluzioni, non necessariamente alternative:
- a. la definizione di un set di prodotti *bundled* composti da diversi livelli di *flessibilità fuori banda* per il mese M+1 e dai corrispondenti profili di iniezione per i mesi successivi, sino al termine della campagna di iniezione (o comunque fino al riallineamento rispetto al profilo standard, se questo può avvenire prima);
  - b. la definizione di prodotti di sola *flessibilità fuori banda* per il mese M+1, lasciando l'approvvigionamento di eventuali capacità di iniezione aggiuntive nell'ambito delle procedure già previste dalla deliberazione 193/2016/R/GAS.
- 8.4. A differenza di quanto proposto per le prestazioni di erogazione, il modello generale può qui essere declinato senza prevedere specifici indicatori ma prevedendo semplicemente un premio percentuale dei proventi delle procedure di allocazione dei prodotti di *flessibilità fuori banda*.



- 8.5. Questa scelta deriva dal fatto che, mentre nel caso dell'erogazione, l'utilità di prestazioni aggiuntive non si limita all'operatività del singolo utente che ne dispone, ma presenta potenziali benefici più ampi, non valorizzabili nell'asta, e legati alle funzioni generali che lo stoccaggio svolge pro-sistema, nel caso dell'iniezione l'utilità è invece principalmente legata all'ottimizzazione commerciale degli approvvigionamenti estivi da parte degli utenti dello stoccaggio. Il valore di mercato attribuito ai prodotti di *flessibilità fuori banda* appare dunque esaustivo.

S7. *Si condivide l'introduzione di prodotti di flessibilità fuori banda? Quali altre considerazioni appaiono rilevanti in merito alle prestazioni di iniezione?*

S8. *Si ritiene opportuno semplificare il modello generale di incentivazione come proposto?*

## **9 Articolazione dei premi e sostenibilità del meccanismo**

- 9.1. Nell'anno termico 2016/2017 il valore delle prestazioni giornaliere di iniezione ed erogazione allocate ammonta a poco più di 5 milioni di €. Nell'anno in corso la società Stogit ha sinora raccolto poco più di 3 milioni di € (comprensivi di una quota spettante agli utenti, per la capacità di erogazione in anticipo).
- 9.2. Indagando il legame tra gli esiti delle procedure giornaliere e i prezzi di mercato, si rileva un discreto grado di correlazione rispetto al differenziale tra il valore del gas in stoccaggio e quello a mercato<sup>11</sup>, ma solo oltre valori significativi, indicativamente per valori del differenziale maggiori di 2 €/MWh; al di sotto di tale soglia le procedure producono esiti di difficile interpretazione accomunati perlopiù dalla scarsa valorizzazione della capacità di breve termine – di erogazione nella fattispecie (Grafico 1).
- 9.3. In generale dunque la valorizzazione delle prestazioni aggiuntive appare correlata a situazioni di tensione contingenti al fuori delle quali l'interesse del mercato, in termini di disponibilità a pagare, risulta scarsa.
- 9.4. Ugualmente, è interessante notare come se le capacità giornaliere fossero state valorizzate sulla base del differenziale sopra richiamato, il loro valore sarebbe stato ben maggiore, con un ricavo teorico, nell'anno termico 2016/2017, di circa 16 milioni di € in luogo di poco più di 4 effettivi, per l'erogazione, e di circa 7,5 milioni di € in luogo di 1 milione di € effettivo, per l'iniezione.

---

<sup>11</sup> Calcolato per semplicità come differenza tra il SAP e l'esito giornaliero del Mercato del Gas in Stoccaggio (MGS).




Grafico 2: Correlazione tra gli esiti delle aste di capacità day ahead e il margine SAP-MGS

- 9.5. Come già ricordato, l'introduzione del meccanismo incentivante presuppone che il beneficio per il sistema sia superiore al suo costo, elemento quest'ultimo che allo stato attuale sarebbe rappresentato dalla mancata riduzione del fabbisogno di copertura del Conto oneri stoccaggio: i ricavi delle procedure di allocazione delle capacità afferenti al sistema incentivante diverrebbero infatti di competenza dell'impresa di stoccaggio.
- 9.6. Sulla base del valore associato alle prestazioni offerte nell'anno termico scorso è possibile ipotizzare un livello di riferimento per definire il meccanismo di incentivazione. Tale livello deve tener conto, da una parte, dei costi necessari agli operatori per attivare processi gestionali innovativi, dall'altra, che si tratta di un primo dimensionamento per l'avvio del meccanismo, prevedendo che come per qualunque meccanismo incentivante, sarà oggetto di successivi momenti di *fine-tuning* basati sull'esperienza maturata nei primi di periodi di applicazione.
- 9.7. Operativamente, si propone un'articolazione dei premi, prevedendo che il premio medio per l'impresa di stoccaggio, sia posto attorno al 40% dei ricavi cumulati delle relative procedure di allocazione. In questo caso per premio medio si intende il valore medio delle singole percentuali di premio, ponderate per la stima della probabilità di accadimento di ciascuno dei casi tipizzati nella matrice di incentivo.

- S9. *Quali altre considerazioni sono possibili sul valore delle prestazioni di breve termine?*
- S10. *Si condivide l'approccio con cui l'Autorità intende introdurre il sistema incentivante?*
- S11. *In merito alle prestazioni di erogazione, quale valore medio giornaliero risulta essere un obiettivo ragionevole per il sistema incentivante?*

## **10 Procedure di allocazione**

- 10.1. Una volta definiti l'obiettivo dello schema di incentivo, gli indicatori di performance, la natura dei premi (in somma fissa o in percentuale dei ricavi delle procedure di allocazione) e la loro articolazione, rimangono da chiarire le modalità con cui le prestazioni aggiuntive sono allocate, anche in relazione all'attuale assetto del servizio di stoccaggio.
- 10.2. Da quanto sinora descritto emerge la natura tutt'altro che secondaria delle procedure di allocazione e dei relativi criteri di negoziazione delle prestazioni aggiuntive. Essi stessi infatti presentano degli incentivi impliciti che, a seconda dei casi, possono amplificare od attenuare il potere incentivante del meccanismo. In altre parole la definizione delle procedure e dei criteri di negoziazione rappresenta l'ultimo tassello per l'implementazione di uno schema di incentivi opportunamente bilanciato e robusto rispetto alla variabilità delle condizioni di mercato in cui è calato.
- 10.3. Per quanto riguarda la frequenza con cui allocare le prestazioni aggiuntive, gli indicatori di *performance* proposti nei paragrafi precedenti sono stati ipotizzati con riferimento ad un'allocazione almeno giornaliera per quanto riguarda la prestazioni aggiuntive di erogazione, ed ad una mensile, per il mese dopo, per la *flessibilità fuori banda* in iniezione. Questa frequenza consente, da un lato di valorizzare le prestazioni seguendo l'andamento del mercato, dall'altro di minimizzare l'impatto rispetto all'attuale assetto del servizio in quanto non sono necessarie modifiche alle caratteristiche dei servizi di stoccaggio uniforme e di punta stagionale.
- 10.4. Le richiamate disposizioni della deliberazione 193/2016/R/GAS che disciplinano l'allocazione delle capacità di stoccaggio di breve termine necessitano di essere rese compatibili sia con i nuovi prodotti da allocare (già prospettati nei §6, 7 e 8), che con le caratteristiche del sistema incentivante, prevedendo alcuni correttivi relativamente:
- a. prezzi minimi di offerta;
  - b. destinazione dei proventi delle procedure.

- 10.5. L'orientamento dell'Autorità è dunque che il mercato dei prodotti di *capacità a termine*, con diverse maturità, integri le attuali procedure di allocazione delle capacità di breve termine disciplinate dalla deliberazione 193/2016/R/GAS. In questo, particolare attenzione merita la c.d. capacità di erogazione in anticipo che, in quanto capacità di terzi, è resa disponibile entro limiti fissati dall'impresa di stoccaggio ed alle cui offerte in vendita può essere associata da quest'ultima una funzione additiva di costo legata ai tempi con cui la capacità sarà "reintegrata". Si ritiene inoltre che la proposta dei prodotti di capacità da mettere a disposizione degli utenti sia demandata all'impresa di stoccaggio.
- 10.6. In secondo luogo, va da sé che gli attuali criteri di definizione dei prezzi delle offerte nelle procedure di allocazione previste dalla deliberazione 193/2016/R/GAS, (cfr. §2.4, ad es. offerta a prezzo nullo) non risultano del tutto compatibili né con l'assetto descritto, né con gli obiettivi del meccanismo incentivante, che, al contrario, responsabilizza l'impresa di stoccaggio ad elaborare strategie di offerta redditive. In altri termini si ritiene che l'impresa non disponga solo della leva capacità da offrire, ma anche del prezzo di offerta<sup>12</sup>, superando la disciplina dei prezzi di riserva fissati dall'autorità nell'assetto attuale.
- 10.7. Infine, per quanto concerne al destinazione dei proventi delle procedure è necessario che:
- a. siano portati in deduzione degli oneri di stoccaggio (art. 6, comma 6.2) nella misura residuale rispetto al premio;
  - b. rimangano di pertinenza dell'impresa di stoccaggio sebbene generati dall'allocazione di capacità secondaria messa a disposizione dall'impresa di trasporto.
- 10.8. Come detto al punto 7.3, nel caso dell'erogazione, il sistema incentivante dovrebbe riguardare l'insieme delle capacità rese disponibili dall'impresa di stoccaggio, inclusa quindi la capacità di erogazione in anticipo. Occorre considerare tuttavia che il conferimento di tale capacità implica il riacquisto di capacità per il periodo futuro. In assenza della valorizzazione della funzione di costo additiva delle offerte di vendita per il periodo futuro, prevista dal comma 3.7 della deliberazione 193/2016/R/gas, i ricavi generati dall'allocazione della capacità sono integralmente destinati al riacquisto nel periodo futuro. Alla luce dell'introduzione del sistema incentivante, si ritiene quindi opportuno prevedere una valorizzazione di questa funzione di costo, ad esempio in percentuale del prezzo di allocazione. Il dimensionamento di questo valore in percentuale dovrebbe essere tale da coprire la quota dei premi associati all'offerta della

---

<sup>12</sup> In questo caso l'indicatore di performance Il dovrà essere adeguato, ad esempio considerando la capacità offerta solo se a un prezzo inferiore a un valore predefinito ovvero la capacità conferita se superiore.

capacità in anticipo ed evitare quindi che dall'offerta di questa capacità possano derivare ulteriori oneri.

- 10.9. Alla luce di quanto proposto per le prestazioni di erogazione, l'introduzione del sistema incentivante renderebbe le disposizioni della deliberazione 353/2013/R/GAS superate in quanto assorbite, sia nelle finalità, che negli strumenti regolatori allora previsti.
- 10.10. Per quanto attiene alle prestazioni di iniezione e all'allocazione dei prodotti di *flessibilità fuori banda*, questi possono essere offerti mensilmente, a partire dal mese di marzo, con procedure di mercato negoziate con il criterio marginale. In particolare è possibile prevedere che, in offerta, partecipi la sola impresa di stoccaggio nelle prime procedure di marzo, a cui possono aggiungersi gli utenti nelle procedure dei mesi successivi.
- 10.11. Si ritiene che le imprese di stoccaggio possano proporre all'Autorità ulteriori servizi che intendono offrire e che l'Autorità valuti di volta in volta se e con quali modalità estendere i meccanismi di incentivazione qui proposti anche a tali servizi.

- S12. Si condivide l'introduzione dei prodotti di capacità descritti per quanto attiene alle prestazioni aggiuntive di erogazione? Se ne condivide la maggiore utilità al fine di flessibilizzare le prestazioni rispetto all'assetto attuale?*
- S13. Le modifiche descritte all'attuale disciplina della deliberazione 193/2016/R/GAS sono esaustive? Altri interventi si rendono necessari?*
- S14. Il superamento della disciplina della deliberazione 353/2015/R/GAS risulta giustificato?*
- S15. Si condividono le modalità proposte per i prodotti di flessibilità fuori banda durante la fase di iniezione?*

## **11 Sintesi del documento**

- 11.1. L'obiettivo del sistema incentivante discusso nel presente documento è la flessibilizzazione dei parametri contrattuali attraverso la messa disposizione di prestazioni aggiuntive, sia rispetto a quanto fissato nel profilo DM, sia rispetto ai profili di iniezione. In altri termini il meccanismo di incentivi riguarda le prestazioni di iniezione e di erogazione offerte ad integrazione delle capacità di stoccaggio per i servizi di punta e uniforme precedentemente conferiti.

- 11.2. Tuttavia l'assetto prospettato potrebbe essere esteso anche a questi servizi, con i necessari adeguamenti al fine di assicurare il raccordo con la disciplina delle tariffe di stoccaggio per il prossimo periodo di regolazione.
- 11.3. L'architettura del sistema incentivante è inizialmente schematizzata nei suoi termini generali, i quali prevedono che:
- a. il premio sia costituito da una quota dei ricavi ottenuti dalle procedure concorsuali di allocazione;
  - b. la quota di cui alla precedente lettera a. sia stabilita in funzione dell'utilità per il sistema connessa alla disponibilità della prestazione, ciò in quanto l'applicazione di una quota fissa ai ricavi potrebbe stimolare soluzioni che non considerino il beneficio complessivo per il sistema (si consideri ad esempio che i ricavi complessivi e quindi il premio potrebbero ridursi con la capacità offerta).
- 11.4. Nella sua formalizzazione più generale la quota di ricavi che dà origine al premio viene definita in proporzione a due parametri:
- a. il primo che tiene conto dell'entità della prestazione offerta;
  - b. il secondo che tiene conto della tensione del sistema (rappresentato ad esempio dal differenziale di prezzo fra il prezzo del gas in stoccaggio e prezzo del gas in rete ovvero dalla riduzione del margine fisico di risorse disponibili per la copertura della domanda).
- 11.5. Lo specifico meccanismo di incentivazione sarà definito sulla base della prestazione aggiuntiva oggetto di allocazione e potrà prevedere che agiscano entrambi gli indicatori, solo uno, oppure che il premio sia stabilito come quota fissa dei ricavi.
- 11.6. Il meccanismo di incentivazione è definito per applicarsi alle prestazioni oggi rese disponibili nell'ambito della deliberazione 193/2016/R/GAS ossia le prestazioni aggiuntive di erogazione e iniezione primarie e rilasciate dal responsabile del bilanciamento nonché alla capacità in anticipo.
- 11.7. Tuttavia l'assetto concettuale è applicabile anche per ulteriore e servizi e prestazioni, che dovranno essere preliminarmente definiti: si accenna ad esempio all'introduzione di nuovi servizi, ed in particolare le prestazioni di erogazione a termine e la flessibilizzazione dei profili di iniezione.
- 11.8. Per questi servizi e in generale per l'offerta di prestazioni integrative di quelle già previsti dalla deliberazione 193/2016/R/GAS, ovvero per la loro rivisitazione, si ritiene che, in coerenza con lo spirito del meccanismo incentivante, ricada nella responsabilità delle imprese di stoccaggio definirne le caratteristiche e il contenuto e proporli all'Autorità per l'eventuale incentivazione.